



Ministero dell'Interno



REGIONE DEL VENETO

**SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE
TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
LA REGIONE DEL VENETO**

f

IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale”;
- VISTO l’art. 16-quater della legge 19 marzo 1993, n. 68, recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- VISTO l’art. 1, comma 439, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;



- VISTO il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTO l'articolo 7 del DPCM del 12.09.2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa", ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, concernente i poteri del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- VISTO il Decreto Legge n. 11 del 23.02.2009, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- VISTA la legge della Regione del Veneto n. 9 del 7 maggio 2002 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";
- VISTA la legge della Regione del Veneto n. 24 del 23 novembre 2006 "Istituzione della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale";
- VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 9 maggio 2001 tra il Governo della Repubblica e la Regione del Veneto;
- CONSIDERATO che la predetta Intesa Istituzionale di Programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nel Veneto e lo strumento con il quale sono stabiliti gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione coordinata del Governo della Repubblica e della Regione del Veneto;
- PRESO ATTO dei positivi risultati raggiunti con il primo protocollo d'intesa, sottoscritto il 19 dicembre 2002;



CONSIDERATA l'esigenza di convenire alla stipula di un secondo protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale diretto a perfezionare la collaborazione e le sinergie di sicurezza tra lo Stato e la regione del Veneto, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni;

RITENUTO di dare attuazione alla predetta esigenza attraverso l'individuazione di progetti afferenti alla formazione e all'aggiornamento professionale congiunto, i sistemi informativi, l'interconnessione tra le sale operative e il piano coordinato della dislocazione dei presidi;

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano il seguente

**SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE**

tra il Ministro dell'interno e il Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Articolo 1

(Oggetto del Protocollo d'intesa)

1. Oggetto del protocollo d'intesa è l'individuazione dei progetti di sicurezza integrata che il Ministero dell'interno e la Regione del Veneto (di seguito denominati Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione degli enti locali interessati.

Articolo 2

(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 3

(Formazione e aggiornamento professionale congiunto)

1. Le Parti, apprezzando la sperimentazione positivamente avviata in attuazione del primo Protocollo d'Intesa e considerata l'istituzione della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente l'aggiornamento professionale congiunto del personale delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia locale.

Le Parti concordano, altresì, di sviluppare mirate attività formative rivolte agli appartenenti alle associazioni tra cittadini che collaborano con i Sindaci per la segnalazione di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero per situazioni di disagio sociale, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le iniziative di cui sopra sono finalizzate a migliorare la professionalità degli operatori nonché a creare le condizioni per una sempre maggiore sinergia, nel quadro della "sicurezza integrata".

2. I contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale potranno riguardare le tematiche relative a: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale; controllo del territorio ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale nella Regione; comunicazione e diffusione della cultura della legalità; modalità di raccolta dei dati afferenti il disordine urbano e gli episodi di inciviltà; disciplina dell'immigrazione; sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili; contraffazione di documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; associazionismo antiracket e antiusura. Altri temi potranno essere concordemente individuati dalle Parti.
3. Le Parti concordano di elaborare annualmente la programmazione su base provinciale o regionale, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, tenendo conto delle altre attività formative in essere e utilizzando oltre alle strutture regionali, provinciali e comunali - in accordo con gli enti locali - anche la Scuola regionale di polizia locale ed eventuali sedi delle Forze di polizia.
4. I costi per la partecipazione ai corsi dei singoli operatori sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Articolo 4

(Sistemi informativi)

1. Considerato l'alto livello di definizione di alcuni sistemi informativi in uso alle Polizie locali del Veneto e ribadita la volontà della Regione di sostenere l'implementazione di un Sistema Informativo Regionale delle Polizie Locali, e la realizzazione di centrali operative di livello provinciale, le Parti convengono



sull'utilità di avviare la sperimentazione di un sistema di raccordo dei sistemi informativi in uso alle Forze di polizia e alle Polizie locali.

2. Per la realizzazione di tale sistema sperimentale, le Parti si impegnano a definire, nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7, i passaggi normativi e procedurali necessari all'analisi e valutazione delle caratteristiche tecniche ed operative dei diversi sistemi al fine di definire gli ambiti e le modalità di opportuna integrazione e consultazione dei dati, definendo di conseguenza i necessari protocolli operativi.

Articolo 5

(Sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia locale)

1. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente gli aspetti tecnologici che consentano le più ampie sinergie tra le sale operative delle Forze di polizia e quelle dei Corpi di Polizia locale (una per ciascun ambito provinciale), al fine di migliorare l'impiego delle risorse sul territorio, integrando i collegamenti assicurati dalle Forze di polizia già a disposizione della Polizia locale e viceversa, avuto riguardo anche alla definizione del "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale" e, più in generale, tenuto conto della attuale dislocazione dei sistemi di videosorveglianza ad oggi in essere sul territorio regionale, in armonia con i criteri fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la sperimentazione di un progetto pilota per l'attivazione, in ambito regionale, del servizio del numero unico di emergenza europeo 112 NUE.
3. Le Parti si impegnano a definire apposite linee guida e indicazioni per lo sviluppo di sistemi di comunicazioni bidirezionali e punto a punto tra le sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi di Polizia locale operanti in Veneto, attraverso "derivazioni telefoniche dirette" per i comuni capoluogo di provincia e ricercando idonee soluzioni per gli altri comuni o loro forme associative. Le Parti valuteranno, inoltre, la sperimentazione dei più idonei metodi di comunicazione tra le sale operative, ricorrendo all'adozione di strumenti di interconnessione, secondo criteri volti a ottimizzare ed integrare i sistemi di videosorveglianza realizzati e proponendo forme migliorative dell'efficacia e dell'efficienza delle tecnologie adottate, anche in funzione dell'attivazione del servizio

del Numero unico di emergenza europeo 112 NUE, di cui al precedente comma 2.

4. I costi relativi alla realizzazione degli interventi saranno a carico delle Parti secondo specifiche intese e in ragione delle relative competenze.

Articolo 6

(Piano coordinato di dislocazione dei presidi)

1. Attesi i positivi risultati conseguiti in attuazione del primo Protocollo, che ha visto il contributo da parte della Regione alla costruzione di nuovi presidi delle Forze di polizia statali e alla ristrutturazione di immobili già esistenti sul territorio veneto, le Parti concordano di valutare, di comune intesa, secondo le linee d'indirizzo formulate dal Ministero dell'interno, l'attualità degli interventi in itinere e di quelli eventualmente da realizzare in vista di una razionale distribuzione delle Forze di polizia sul territorio regionale.
2. La programmazione degli interventi dovrà tenere conto delle priorità in rapporto agli indici di sicurezza, alla economicità e razionalità di gestione, anche al fine di assicurare un'equilibrata presenza tra i presidi delle Forze di polizia e quelli delle Polizie locali, determinata in ragione delle rispettive competenze, avuta anche attenzione agli ambiti definiti dal piano di zonizzazione della polizia locale vigente.
3. Ove necessario la Regione si adopererà affinché la programmazione urbanistica a livello locale contempli tra le opere di urbanizzazione secondaria la previsione dei Presidi delle Forze di polizia e di Polizia locale.

Articolo 7

(Responsabili del coordinamento generale e di progetto. Gruppi di lavoro paritetici)

1. Le Parti nominano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un rappresentante della propria Amministrazione, incaricato di sovrintendere alle attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi e degli impegni assunti. Il predetto rappresentante designa, entro 30 giorni dalla sua nomina, un responsabile di progetto e procede, d'intesa con lo stesso, all'individuazione dei componenti di appositi Gruppi di lavoro paritetici per ciascuno dei progetti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Ai responsabili del coordinamento generale compete:
 - la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;
 - la riprogrammazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito

delle scadenze definite da ciascun responsabile di progetto;

- la facoltà di proporre alle Parti le integrazioni di carattere generale che si rendessero necessarie per l'attuazione dei progetti;
- la promozione delle modifiche ai contenuti dell'Intesa.

Ai responsabili di progetto compete:

- la definizione operativa e la programmazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;
- il regolare funzionamento dei gruppi di lavoro sottoindicati;
- l'attuazione delle attività previste e i relativi atti.

Ai Gruppi di lavoro paritetici compete per ciascuno dei seguenti progetti:

- Formazione e aggiornamento professionale: definire la programmazione su base annuale delle attività di aggiornamento nonché i contenuti e le modalità organizzative dei singoli progetti formativi e la relativa ripartizione degli oneri;
- Sistemi informativi: definire i contenuti informativi da privilegiare e il programma di attività del " Sistema Informativo di Raccordo", valutandone semestralmente andamento e sviluppi, d'intesa con le rispettive Amministrazioni, stabilendo le modalità di rilevazione e di diffusione delle informazioni in sede locale, conformemente alla normativa concernente la tutela dei dati personali e alle direttive dipartimentali;
- Sale operative delle forze di polizia e dei Corpi di Polizia locale: attuare le linee guida e sperimentare lo sviluppo delle progettualità operative, monitorando e verificando annualmente il programma di attività, definendo il prospetto di ripartizione dei costi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 con particolare riferimento alla sperimentazione del numero unico di emergenza europeo 112 NUE;
- Piano coordinato di dislocazione dei presidi: predisporre un piano organico di realizzazione o ristrutturazione dei presidi e monitorare l'andamento del progetto, riferendo sulle ulteriori eventuali necessità infrastrutturali in ordine di priorità, realizzare la mappa di dislocazione dei presidi delle Polizie Locali e delle Forze di Polizia.

3. I responsabili del coordinamento generale presentano annualmente al Ministro dell'interno e al Presidente della Giunta Regionale, una relazione volta a illustrare gli

obiettivi conseguiti. I responsabili di progetto, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presentano ai responsabili del coordinamento generale una relazione sugli obiettivi raggiunti, sulle linee di indirizzo della successiva programmazione e sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro paritetici.

Articolo 8

(Attuazione dell'Intesa)

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintendono, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto della provincia di Venezia, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. La Regione del Veneto attiverà apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa ovvero di progettualità destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

(Armonizzazione con altri strumenti pattizi)

1. Al fine di conferire alle progettualità indicate nel protocollo la massima efficacia sul territorio regionale, la Regione del Veneto in armonia col proprio piano di zonizzazione delle Polizie locali, promuove con le autonomie locali iniziative coordinate volte a sviluppare e ottimizzare, nel rispetto delle reciproche competenze, le attività di sicurezza urbana e territoriale delle singole realtà distrettuali, garantendo il necessario raccordo e coordinamento con gli organi centrali e periferici dello Stato.
2. La Regione del Veneto interviene altresì, nelle forme e nei modi concordati, per realizzare le azioni di propria competenza nell'ambito di patti locali per la sicurezza stipulati o in via di stipula con il Ministero dell'Interno.

Articolo 10

(Durata)

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per valutare

l'eventuale rinnovo dell'Intesa stessa.

Articolo 11
(Disciplinare)

1. Fermi restando i principi generali, le Parti potranno concordemente decidere di modificare i contenuti della presente Intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.
2. Le Parti potranno congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative a carattere europeo o internazionale, funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Intesa.

Venezia, 16.03.2009

Il Ministro dell'Interno

On. Roberto Maroni


Il Presidente della Giunta Regionale
del Veneto

On. Giancarlo Galan
